

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

PKE - CPE
FONDAZIONE DI
PREVIDENZA ENERGIA

Valido dal 1° gennaio 2012



Indice

I. Premesse	3	VII. Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio	11
Art. 1 Denominazioni e definizioni	3	Art. 22 Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pegno	11
Art. 2 Fondazione	4	Art. 23 Divorzio	12
Art. 3 Piani complementari	4	Art. 24 Riduzione delle prestazioni	12
Art. 4 Persone assicurate, condizioni di ammissione	4	VIII. Ulteriori disposizioni	12
Art. 5 Salario assicurato	5	Art. 25 Scadenze e disposizioni sul pagamento	12
Art. 6 Doveri d'informazione e notifica	5	Art. 26 Conteggio di prestazioni di terzi, riduzioni delle prestazioni	12
II. Finanziamento	5	Art. 27 Congedo non retribuito / interruzione stagionale	13
Art. 7 Contributi	5	Art. 28 Esecuzione forzata, costituzione in pegno e cessione, conteggio, rimborso	13
Art. 8 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia	5	Art. 29 Adeguamenti delle rendite	14
Art. 9 Prestazione d'entrata, acquisto delle prestazioni regolamentari	6	Art. 30 Impiego dei fondi liberi	14
Art. 10 Finanziamento del pensionamento anticipato	6	Art. 31 Entrate e uscite collettive	14
III. Prestazioni di vecchiaia	7	IX. Organizzazione	14
Art. 11 Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per figli	7	Art. 32 Consiglio di fondazione	14
Art. 12 Pensionamento parziale	7	Art. 33 Compiti del Consiglio di fondazione	14
IV. Prestazioni in caso d'invalidità	8	Art. 34 Contabilità, investimenti patrimoniali	15
Art. 13 Invalidità	8	Art. 35 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale	15
Art. 14 Rendita d'invalidità, rendita per figli	8	Art. 36 Informazione degli assicurati	15
V. Prestazioni in caso di decesso	9	X. Misure di risanamento	15
Art. 15 Rendita per coniugi, indennità per coniugi	9	Art. 37 Copertura insufficiente, misure di risanamento	15
Art. 16 Prestazioni per conviventi	9	XI. Disposizioni transitorie e finali	16
Art. 17 Rendita per orfani	9	Art. 38 Lacune nel regolamento, disposizioni di esecuzione, testo determinante	16
Art. 18 Capitale di decesso	9	Art. 39 Casi gravi	16
VI. Prestazioni in caso d'uscita	10	Art. 40 Controversie	16
Art. 19 Prolungamento della copertura	10	Art. 41 Disposizioni transitorie	16
Art. 20 Importo della prestazione d'uscita	10	Art. 42 Entrata in vigore, modifiche del regolamento	16
Art. 21 Impiego della prestazione d'uscita	11		

Appendice

REGOLAMENTO

PKE - CPE FONDAZIONE DI PREVIDENZA ENERGIA

I. Premesse

Art. 1

Denominazioni e definizioni

Nei riferimenti alle persone si utilizza la forma maschile per entrambi i sessi. Nel presente regolamento di previdenza si utilizzano le seguenti denominazioni e definizioni:

a) Concetti generali

Fondazione	PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia;
Convenzione di adesione	contratto che disciplina l'adesione di un'impresa alla Fondazione;
Piano di previdenza	definisce la cerchia degli assicurati e il salario assicurato nonché i contributi e le prestazioni per l'impresa;
Imprese	i datori di lavoro che hanno aderito alla Fondazione in virtù di una convenzione di adesione;
Collaboratori	i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con un'impresa;
Assicurati	i collaboratori assicurati nella Fondazione;
Età di pensionamento	l'età di pensionamento è 65 anni sia per gli uomini che per le donne;
Pensionamento	collocamento in quiescenza dopo il 58° anno di età compiuto;
Coniugi	le persone coniugate a norma del CC e i partner che vivono in unione domestica registrata a norma della LUD;
Conviventi	persone non coniugate e non unite in unione domestica registrata, che non hanno un rapporto di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 CC e che possono provare di convivere con l'assicurato da almeno 5 anni senza interruzione o che provvedono al sostentamento di uno o più figli comuni;
Figli aventi diritto	figli naturali e adottivi nonché minori affidati, di cui l'assicurato si prende cura in modo duraturo e a titolo gratuito;

Minorenni	è considerato minorenni chi non ha ancora compiuto 18 anni (art. 14 CC);
In formazione	in formazione secondo i criteri legali applicati dall'AVS per il pagamento di una rendita per orfani.

b) Leggi e ordinanze

AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10);
AI	Assicurazione federale per l'invalidità (RS 831.20);
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40);
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1);
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.42);
CC	Codice civile svizzero (RS 210);
CO	Codice svizzero delle obbligazioni (RS 220);
LUD	Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (RS 211.231);
RS	Raccolta sistematica del diritto federale (www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html).

Art. 2

Fondazione

- (1) Con la denominazione, «PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia» è costituita una fondazione con sede a Zurigo ai sensi dell'art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.
- (2) Il suo scopo è la previdenza per la vecchiaia e l'invalidità per i collaboratori delle imprese affiliate e, dopo il loro decesso, per i loro superstiti. Sono ammesse come imprese le persone giuridiche di diritto privato e pubblico e le corporazioni di diritto pubblico, che operano come:
 1. produttori di energia (elettricità, gas, altre energie);
 2. imprese di distribuzione e commercio di energia nonché loro fornitori;
 3. imprese di servizio del ramo energetico;
 4. imprese specializzate nella ricerca e sviluppo in campo energetico;
 5. engineering energetico e altre imprese operanti principalmente nella tecnologia energetica;
 6. centrali idroelettriche e altre imprese dell'economia delle acque;
 7. società e associazioni del ramo energetico;
 8. imprese nate da altre imprese già affiliate (p.e. in seguito a ristrutturazione, scorporo);
 9. imprese selezionate di altri settori.La Fondazione offre la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e a questo scopo è iscritta nel Registro della previdenza professionale.
- (3) La Fondazione gestisce una cassa di previdenza secondo le disposizioni del presente regolamento per proprio conto e a proprio rischio. È autorizzata a riassicurare singoli rischi presso una compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza svizzera.
- (4) La previdenza di base è una soluzione integrata, che concede le prestazioni previste dalla LPP e prestazioni superiori alle norme legali. Per ogni assicurato si tiene un «conto testimonio», da cui risultano in ogni momento gli averi di vecchiaia LPP accumulati e i diritti minimi che gli spettano a norma della LPP. La Fondazione può offrire anche piani di previdenza complementari.

Art. 3

Piani complementari

- (1) La conclusione di un piano complementare presuppone che l'impresa gestisca la previdenza di base tramite la Fondazione.
- (2) L'impresa, d'intesa con gli assicurati, stabilisce quali gruppi di assicurati e quali parti del reddito sono assoggettati al piano complementare. I contributi e le prestazioni si basano sul piano di previdenza complementare che viene concluso con le singole imprese. Se il piano di previdenza

complementare non prevede altrimenti, le disposizioni del presente regolamento di previdenza si applicano per analogia ai piani complementari. Le disposizioni che non si applicano alla previdenza complementare sono art. 4 (persone assicurate, condizioni di ammissione), art. 5 (salario assicurato), art. 7 cpv. 3 e 5 (contributi), art. 8 (accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia), art. 10 (finanziamento del pensionamento anticipato), art. 11 cpv. 5 (rendita transitoria) e art. 27 (congedo non retribuito/interruzione stagionale).

Art. 4

Persone assicurate, condizioni di ammissione

- (1) Nella Fondazione vengono assicurati i collaboratori che hanno compiuto il 17° anno d'età ma non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento e il cui salario annuo supera l'importo minimo stabilito nel piano di previdenza. Rimane riservato il cpv. 2. L'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro, ma al più presto dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.
- (2) Non vengono assicurati nella Fondazione:
 - a) i collaboratori che esercitano un'attività lavorativa principale, dipendente o indipendente, al di fuori dell'impresa;
 - b) i collaboratori che ai sensi dell'AI sono invalidi almeno al 70%;
 - c) i collaboratori che sicuramente o presumibilmente non lavorano in modo permanente in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che chiedano di essere esonerati dall'ammissione alla Fondazione. Questa deroga non vale per le persone che, a norma dei contratti bilaterali e del diritto europeo a cui essi si riferiscono, sono sottoposte alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale.
- (3) I collaboratori assunti o impiegati per un periodo limitato sono assicurati se:
 - a) il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il collaboratore è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
 - b) sono stati assunti a più riprese dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il collaboratore è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; tuttavia, se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato convenuto che l'assunzione o l'impiego sarebbe durato più di tre mesi, l'assicurazione inizia contemporaneamente al rapporto di lavoro.
- (4) La Fondazione non assume alcuna assicurazione facoltativa per i collaboratori al servizio di diversi datori di lavoro o imprese (esclusione secondo l'art. 46 LPP).

Art. 5

Salario assicurato

- (1) Il salario annuo determinante, l'importo di coordinamento, il salario assicurato e un eventuale importo minimo e massimo sono fissati nel piano di previdenza dell'impresa. Il piano di previdenza indica le componenti salariali da assicurare e non da assicurare. Tale piano viene stabilito, all'interno di ogni impresa, da una commissione od organizzazione composta in modo paritetico da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. Per la determinazione delle prestazioni a norma della LPP, occorre fornire le relative indicazioni alla Fondazione.
- (2) Se un assicurato dopo i 58 anni percepisce un salario ridotto al massimo della metà, può continuare ad assicurare presso la CPE il suo salario assicurato precedente o una parte di esso al massimo fino al compimento del 65° anno di età, a condizione che si paghino i relativi contributi. Fa eccezione una riduzione del salario in seguito al passaggio a un'altra impresa, a invalidità parziale o pensionamento parziale. Il conteggio dei contributi con l'assicurato spetta all'impresa. L'impresa non è tenuta a partecipare al finanziamento. I dettagli sono disciplinati nel piano di previdenza.
- (3) In caso d'invalidità parziale, la parte invalidità del salario assicurato è calcolata in base al diritto percentuale alla rendita. La parte attiva del salario assicurato è calcolata in base al salario annuo determinante che l'assicurato continua a percepire; l'importo di coordinamento viene moltiplicato per il fattore (1 meno diritto percentuale alla rendita), se non è definito come frazione del salario determinante.

Art. 6

Dovere d'informazione e notifica

- (1) Gli assicurati e i beneficiari di rendite devono informare la Fondazione, in modo veritiero e di propria iniziativa, su tutte le condizioni determinanti per l'assicurazione, come cambiamento dello stato civile e condizioni familiari.
- (2) I beneficiari di rendite, su richiesta della Fondazione, devono presentare un certificato di stato civile. Gli invalidi devono notificare eventuali altri redditi da rendita e/o attività lavorativa.
- (3) Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Fondazione tutte le informazioni necessarie e richieste nonché inoltrare documenti su prestazioni, riduzioni o rifiuti di prestazioni di altri istituti assicurativi o terzi citati all'art. 26. In caso di rifiuto, la Fondazione può sospendere, ridurre o rifiutare le sue prestazioni di suo libero apprezzamento e nel rispetto dei suoi obblighi.
- (4) La Fondazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, che possono derivare agli assicurati o ai loro superstiti dal mancato rispetto dei suddetti doveri. Se la Fondazione dovesse subire dei danni come conseguenza di una

tale violazione, essa può renderne responsabile/i la o le persone colpevoli.

II. Finanziamento

Art. 7

Contributi

- (1) I contributi annui di risparmio e di rischio sono calcolati in percentuale del salario assicurato. L'importo e la ripartizione dei contributi di risparmio e di rischio tra assicurati e impresa sono indicati nel piano di previdenza.
- (2) Il Consiglio di fondazione può fissare dei contributi per costi amministrativi.
- (3) L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione alla Fondazione e dura finché viene versato un salario o un'indennità in sostituzione del salario, al massimo però fino alla nascita del diritto a una rendita d'invalidità dell'Al. Per gli invalidi parziali, l'obbligo di contribuzione cessa in misura proporzionale al grado di rendimento.
- (4) In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione può chiedere dei contributi di risanamento a imprese, assicurati e beneficiari di rendite al fine di sanare la copertura insufficiente.
- (5) Le imprese trattengono i contributi degli assicurati sul salario mensile e li trasferiscono alla Fondazione assieme ai contributi dell'impresa.
- (6) Le imprese devono pagare i contributi dovuti alla Fondazione entro 15 giorni dalla fatturazione. In caso di tardato pagamento si applica un tasso annuo di mora del 5% a decorrere dal 16° giorno. I ritardi di pagamento di oltre tre mesi vengono comunicati all'autorità di vigilanza.

Art. 8

Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

- (1) Sul conto di vecchiaia di ogni assicurato viene versato ogni anno civile, a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età, un accredito di vecchiaia corrispondente ai contributi di risparmio versati secondo il piano di previdenza.
- (2) Per ogni assicurato si tiene un conto di vecchiaia individuale, dal quale risulta l'aver di vecchiaia. L'aver di vecchiaia è composto da
 - a) gli accrediti di vecchiaia con rispettivi interessi
 - b) le prestazioni d'entrata versate con rispettivi interessi
 - c) i versamenti facoltativi con rispettivi interessi
 - d) eventuali altri versamenti con rispettivi interessi.L'aver di vecchiaia si riduce quando vengono effettuati prelievi anticipati per proprietà d'abitazione o versamenti in caso di divorzio.

- (3) Il conto di vecchiaia viene tenuto secondo le seguenti regole:
- a) Il tasso d'interesse viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione. Se la situazione economica della Fondazione lo esige, il tasso d'interesse può essere inferiore al tasso minimo previsto dalla LPP.
 - b) Gli interessi vengono calcolati alla fine di ogni anno civile sulla base dell'aver di vecchiaia a inizio anno, tenendo conto di eventuali prestazioni d'entrata, versamenti e prelievi anticipati. L'accredito di vecchiaia del relativo anno civile viene aggiunto all'aver di vecchiaia senza interessi.
 - c) Se un assicurato esce dalla Fondazione durante l'anno civile, gli interessi vengono calcolati in base all'aver di vecchiaia di inizio anno, tenendo conto di eventuali prestazioni d'entrata, versamenti e prelievi anticipati, fino al momento dell'uscita. A ciò si aggiunge l'accredito di vecchiaia che corrisponde alla durata assicurativa nell'anno in questione.
 - d) Se gli interessi corrisposti sull'aver di vecchiaia sono inferiori al tasso tecnico, l'impresa si impegna a compensare la differenza con i propri fondi, se ciò è previsto dal piano di previdenza.
- (4) In caso d'invalidità totale, l'aver di vecchiaia continua a essere accumulato, con gli accrediti di vecchiaia e gli interessi, per la durata dell'invalidità, fino all'età di pensionamento. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base al salario assicurato al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa. Un eventuale adeguamento salariale effettuato indebitamente sarà annullato.
- (5) In caso d'invalidità parziale, l'aver di vecchiaia disponibile al momento dell'inizio della rendita d'invalidità viene diviso in due parti corrispondenti al diritto percentuale alla rendita. L'aver di vecchiaia corrispondente alla parte invalidità viene gestito come per un assicurato invalido e l'aver di vecchiaia corrispondente alla parte attiva viene gestito come per un assicurato attivo.
- (4) Un assicurato può versare somme d'acquisto. L'importo massimo della somma d'acquisto è definito nel piano di previdenza. Questo importo è ridotto di un eventuale avere di libero passaggio, che l'assicurato non ha trasferito alla Fondazione. L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'aver del pilastro 3a che supera il limite previsto all'art. 60a cpv. 2 OPP2. Se un assicurato percepisce una rendita di vecchiaia o ha già percepito prestazioni di vecchiaia, queste ultime vengono considerate nella determinazione della somma d'acquisto massima. Gli acquisti possono essere effettuati al massimo tre volte all'anno.
- (5) Se sono state prelevate somme anticipate a titolo di promozione della proprietà abitativa, gli acquisti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei prelievi anticipati. Se il limite d'età per il rimborso, conformemente all'art. 22 cpv. 8, è stato superato, il versamento della somma d'acquisto è ammesso. In tal caso l'importo massimo della somma d'acquisto viene ridotto dell'importo del prelievo anticipato.
- (6) Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero la somma d'acquisto annua non deve superare il 20% del salario assicurato. Dopo la scadenza del termine di cinque anni, le somme d'acquisto possono essere versate analogamente alle precedenti disposizioni. La Fondazione non accetta trasferimenti di diritti o averi di previdenza dall'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein).
- (7) I trasferimenti delle prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio (art. 23) possono essere rimborsati in qualsiasi momento.
- (8) La prestazione d'entrata e i versamenti facoltativi fruttano interessi a partire dal giorno del versamento.
- (9) Le imprese si impegnano a compensare un'eventuale riduzione della rendita di vecchiaia dei loro assicurati dovuta a un abbassamento del tasso d'interesse tecnico con un versamento unico, se previsto dal piano di previdenza.

Art. 9

Prestazione d'entrata, acquisto delle prestazioni regolamentari

- (1) La prestazione d'uscita derivante dai rapporti di previdenza anteriori deve essere trasferita alla Fondazione come prestazione d'entrata. L'intera prestazione d'entrata è destinata alla previdenza di base.
- (2) L'assicurato deve permettere alla Fondazione di consultare i conteggi delle prestazioni d'uscita provenienti dai rapporti di previdenza anteriori.
- (3) L'assicurato deve comunicare al precedente istituto di libero passaggio la sua adesione alla Fondazione. Quando l'assicurato entra nella Fondazione, l'istituto di libero passaggio deve trasferire alla Fondazione il capitale di previdenza.

Art. 10

Finanziamento del pensionamento anticipato

- (1) Dopo aver acquistato la totalità delle prestazioni regolamentari, gli assicurati possono tenere un conto di risparmio complementare. Lo scopo di questo conto di risparmio è limitare o compensare la riduzione della rendita derivante dal pensionamento anticipato e dalla riscossione di una rendita transitoria. Gli acquisti possono essere effettuati al massimo tre volte all'anno. Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 9 cpv. 4 – 7.
- (2) Il versamento massimo ammesso sul conto di risparmio complementare è definito nel piano di previdenza.

- (3) Il piano di previdenza stabilisce se e in quale misura l'impresa partecipa al finanziamento del pensionamento anticipato.
- (4) Quando la riduzione della rendita dovuta al pensionamento anticipato e alla riscossione di una rendita transitoria è stata riscattata, l'obbligo di versamento dei contributi per la previdenza di vecchiaia cessa al più tardi nel momento in cui l'assicurato potrebbe andare in pensione con la stessa rendita di vecchiaia che avrebbe percepito in caso di normale pensionamento a 65 anni. In caso di ulteriore occupazione, la rendita di vecchiaia non può superare di oltre il 5% l'obiettivo di prestazione massimo all'età di 65 anni. Eventuali averi che superano la soglia del 5% spettano alla Fondazione.
- (5) I versamenti fruttano interessi a partire dal momento del loro ricevimento. Il tasso d'interesse viene stabilito annualmente dal Consiglio di fondazione.
- (6) Il conto di risparmio complementare viene utilizzato al momento del pensionamento per un aumento della rendita o per una liquidazione in capitale. In caso d'invalidità totale e duratura, l'aver di risparmio viene versato all'assicurato. In caso di decesso prima del pensionamento, l'aver di risparmio viene versato agli aventi diritto come capitale di decesso a norma dell'art. 18 cpv. 3 – 6. In caso di uscita dalla Fondazione, il conto di risparmio complementare fa parte della prestazione d'uscita.

III. Prestazioni di vecchiaia

Art. 11

Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendita per figli

- (1) Il diritto alla prestazione di vecchiaia sorge quando l'assicurato va in pensione dopo aver compiuto 58 anni, ma al più tardi dopo il compimento del 65° anno d'età. La prestazione di vecchiaia viene versata sotto forma di rendita e/o di capitale di vecchiaia.
- (2) Se l'assicurato prosegue l'attività lavorativa presso la stessa impresa dopo il 65° anno di età, può mantenere la previdenza, al massimo però fino a 70 anni. La previdenza può essere mantenuta senza pagamento di contributi. In tal caso l'aver di vecchiaia frutta interessi. Se si continuano a pagare i contributi di risparmio, per l'ammontare dell'accredito di vecchiaia si applica la stessa aliquota che era valida subito prima del 65° anno di età. Non vengono pagati contributi di rischio; non sono più assicurate le prestazioni d'invalidità e per superstiti. Se un assicurato muore, le rendite per i superstiti sono calcolate in base alle prestazioni di vecchiaia esigibili in quel momento. Vi è la possibilità di un prelievo in capitale ai sensi del cpv. 4 di questo articolo.

Il conteggio dei contributi con l'assicurato spetta all'impresa. L'impresa non è tenuta a partecipare al loro finanziamento. Se l'impresa non partecipa al finanziamento, l'assicurato può scegliere se pagare l'intero contributo di risparmio oppure la parte dei contributi versata finora. I dettagli sono disciplinati nel piano di previdenza.

- (3) L'importo della rendita di vecchiaia viene calcolato in base all'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione (v. appendice). A questo scopo è determinante l'aver di vecchiaia ancora disponibile dopo un eventuale prelievo di capitale o ridotto in seguito alla riscossione di una rendita transitoria (cpv. 5).
- (4) Al momento del pensionamento, l'aver di vecchiaia disponibile può essere percepito interamente o parzialmente sotto forma di capitale di vecchiaia. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni risultanti non possono essere percepite sotto forma di capitale. L'assicurato deve comunicare la liquidazione in capitale alla Fondazione almeno tre mesi prima del pensionamento; la richiesta deve essere inoltrata per iscritto e recare anche la firma del coniuge. La Fondazione può richiedere la legalizzazione della firma del coniuge. In caso di mantenimento della previdenza dopo i 65 anni conformemente al cpv. 2, la liquidazione in capitale deve essere comunicata al più tardi a 65 anni.
- (5) Il beneficiario di una rendita di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria per il periodo in cui non riceve la rendita di vecchiaia AVS. La rendita transitoria viene stabilita per un periodo prefissato e non può superare l'importo della rendita massima di vecchiaia AVS. L'aver di vecchiaia disponibile si riduce come indicato in appendice.
- (6) Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che in caso di un suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 17 cpv. 1), ha diritto per ognuno di questi figli a una rendita per figli, corrispondente al 20% della rendita di vecchiaia percepita.

Art. 12

Pensionamento parziale

- (1) Se un assicurato, tra il 58° e il 65° anno di età compiuto e in accordo con l'impresa, riduce il suo grado di occupazione di almeno il 20% rispetto a un lavoro a tempo pieno, può richiedere un pensionamento parziale. Per la rendita di vecchiaia parziale, risp. il capitale di vecchiaia parziale, e la rendita transitoria si applica per analogia l'art. 11. Ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia parziale risp. del capitale di vecchiaia parziale è determinante la percentuale dell'aver di vecchiaia che corrisponde al pensionamento anticipato. L'importo massimo della rendita transitoria viene ridotto in misura proporzionale al pensionamento parziale.

- (2) Le parti dell'aver di vecchiaia corrispondenti al grado di occupazione ridotto vengono gestite secondo l'art. 8, come per un assicurato che lavora a tempo pieno. Il salario assicurato è determinato, ai sensi dell'art. 5, in base al salario annuo tuttora percepito. I contributi e gli obblighi di contribuzione si basano sul salario assicurato così determinato, a norma dell'art. 7.
- (3) Il pensionamento parziale può avvenire al massimo una volta all'anno; il grado di occupazione deve essere ridotto per almeno un anno e di almeno il 20% rispetto a un lavoro a tempo pieno, e ammontare almeno al 20% di un lavoro a tempo pieno. Il pensionamento parziale sotto forma di riscossione parziale del capitale di vecchiaia può avvenire una sola volta prima del pensionamento completo.

IV. Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 13

Invalidità

- (1) L'invalidità è un'incapacità al guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata.
- (2) Per incapacità al guadagno s'intende la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno della salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e ai provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili.
- (3) Per il riconoscimento dell'incapacità al guadagno e la determinazione del grado d'invalidità è determinante la decisione dell'Al, a condizione che la Fondazione sia stata coinvolta nel procedimento (preavviso).
- (4) La Fondazione è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere una perizia medica sullo stato di salute di un assicurato invalido. Se la decisione dell'Al diverge sostanzialmente dalla situazione effettiva, la Fondazione può incaricare un medico di fiducia da lei nominato di valutare l'incapacità al guadagno. In tal caso, per la fissazione del grado d'invalidità è determinante la perdita di guadagno dovuta all'invalidità e misurata in base al salario precedente.
- (5) Se l'assicurato si oppone a un tale esame o rifiuta di assumere un'attività lavorativa che gli viene offerta e può essere pretesa da lui considerando le sue conoscenze e capacità nonché il suo stato di salute, la Fondazione può sospendere, ridurre o rifiutare le prestazioni d'invalidità.

Art. 14

Rendita d'invalidità, rendita per figli

- (1) Se un assicurato diventa invalido prima del pensionamento, ha diritto a una rendita d'invalidità, se

- a) è invalido almeno al 40% e se era assicurato presso la Fondazione nel momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, o
- b) a causa di un'infermità congenita, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era incapace di lavorare almeno al 20% ma meno del 40% e, quando è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurato almeno al 40%, o
- c) è diventato invalido quando era ancora minorenne e per questo motivo, al momento dell'inizio dell'attività lavorativa, era incapace di lavorare almeno al 20% ma meno del 40% e, quando è aumentata l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurato almeno al 40%.

- (2) L'assicurato ha diritto a

- a) una rendita d'invalidità intera, se è invalido almeno al 70%;
- b) tre quarti di rendita, se è invalido almeno al 60%;
- c) metà rendita, se è invalido almeno al 50%;
- d) un quarto di rendita, se è invalido almeno al 40%.

- (3) L'importo della rendita d'invalidità intera è stabilito nel piano di previdenza.

- (4) La rendita d'invalidità viene corrisposta fino al decesso o alla scomparsa dell'invalidità. Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità viene ricalcolata ed è determinata in base all'aver di vecchiaia accumulato e disponibile al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento, e all'aliquota di conversione valida in quel momento.

- (5) Il diritto alla rendita d'invalidità viene dilazionato, finché l'impresa continua a pagare il salario o finché viene versata una prestazione sostitutiva del salario che corrisponde almeno all'80% del salario cessante ed è finanziata almeno per metà dall'impresa. Determinante è l'ammontare della prestazione sostitutiva di salario prima di un'eventuale riduzione dovuta all'obbligo di prestazione dell'Al.

- (6) Se un assicurato invalido ha figli che in caso di un suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 17 cpv. 1), ha diritto per ognuno di questi a una rendita per figli, corrispondente al 20% della rendita d'invalidità percepita.

- (7) Se un assicurato parzialmente invalido esce dalla Fondazione, continua a ricevere una rendita d'invalidità parziale, incluse eventuali rendite per figli. Inoltre, per la parte corrispondente alla capacità lavorativa, riceve una prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 19 segg. Le prestazioni per superstiti che rimangono assicurate sono calcolate in funzione della rendita d'invalidità parziale.

V. Prestazioni in caso di decesso

Art. 15

Rendita per coniugi, indennità per coniugi

(1) In caso di decesso di un assicurato coniugato o di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità coniugato, il coniuge superstite riceve una rendita per coniugi, a condizione che:

- a) debba provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure
- b) abbia superato il 35° anno di età e il matrimonio sia durato almeno 5 anni calcolando anche eventuali anni di convivenza ai sensi dell'art. 16.

Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, riceve un'indennità unica pari a tre rendite annue.

- (2) Se il coniuge si risposa perde il diritto alla rendita per coniugi e riceve una liquidazione pari a tre rendite annue.
- (3) L'importo della rendita per coniugi in caso di decesso di un assicurato, di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è stabilito nel piano di previdenza.
- (4) Qualora il matrimonio sia durato meno di 10 anni, l'importo della rendita viene ridotto se il coniuge superstite è più giovane di più di 15 anni dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o invalidità defunto. La rendita per coniugi si riduce del 3% dell'importo – ma al massimo del 50% – per ogni anno intero che supera i 15 anni.
- (5) Il coniuge divorziato dell'assicurato defunto riceve una rendita corrispondente alla rendita minima legale per coniugi divorziati secondo LPP, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui al cpv. 1, che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale al posto della rendita vitalizia. La rendita minima legale prevista dalla LPP per il coniuge divorziato può essere tuttavia ridotta dell'importo, che assieme alle prestazioni delle altre assicurazioni (in particolare AVS o AI), supera il diritto concesso dalla sentenza di divorzio.

Art. 16

Prestazioni per conviventi

(1) Alle stesse condizioni del coniuge (art. 15), il convivente non coniugato, designato dall'assicurato o dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità, che sia dello stesso sesso o di sesso diverso, ha diritto a una rendita per superstiti equivalente alla rendita per coniugi, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il convivente abbia superato il 35° anno di età e possa provare di avere vissuto ininterrottamente con l'assicurato deceduto negli ultimi 5 anni prima del decesso

o debba provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, e

- b) l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o invalidità abbia annunciato il convivente per iscritto alla Fondazione quando era ancora in vita,
 - c) la Fondazione riceva una richiesta scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, con le necessarie prove allegate.
- (2) I conviventi di assicurati o di beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità coniugati non hanno diritto a una rendita per conviventi.
 - (3) Non sussiste inoltre diritto alla rendita per conviventi se
 - a) la convivenza è durata meno di 5 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento dell'assicurato o
 - b) la persona beneficiaria percepisce una rendita per coniugi o per conviventi.
 - (4) In caso di matrimonio del convivente, la rendita per conviventi si estingue e viene accordata un'indennità pari a tre rendite annue.

Art. 17

Rendita per orfani

- (1) Quando muore un assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ogni suo figlio avente diritto riceve una rendita per orfani. Questa rendita viene concessa fino al 18° anno compiuto. Per i figli che sono ancora in formazione o che in seguito a un'infermità fisica o mentale sono totalmente o parzialmente incapaci di lavorare, il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno compiuto.
- (2) In caso di decesso di un assicurato, la rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso.

Art. 18

Capitale di decesso

- (1) Se un assicurato muore prima di raggiungere l'età di pensionamento e l'aver di vecchiaia accumulato è superiore al versamento unico per le prestazioni a favore del coniuge, convivente, coniuge divorziato e figli, è esigibile un capitale di decesso. Questo capitale corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile, ridotto del versamento unico per il finanziamento delle prestazioni a favore del coniuge, convivente, coniuge divorziato e figli.
- (2) In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità, il capitale di decesso corrisponde a tre rendite annue, ridotte delle rendite di vecchiaia o d'invalidità già percepite.

(3) Hanno diritto al capitale di decesso, indipendentemente dal diritto successorio, le persone riportate nel seguente ordine:

- a) il coniuge e i figli del defunto, che hanno diritto a una rendita per orfani;
- b) in mancanza dei beneficiari di cui alla lett. a) le persone al cui sostentamento l'assicurato deceduto provvedeva in maniera determinante, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, a condizione che queste persone non percepiscano già una rendita per coniugi o conviventi;
- c) in mancanza dei beneficiari di cui alle lett. a) e b) gli altri figli, in loro mancanza i genitori, in loro mancanza i fratelli e le sorelle del defunto;
- d) in mancanza dei beneficiari di cui alle precedenti lett. a), b) e c) gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, in proporzione della metà del capitale di decesso.

Le persone di cui alla lett. b) hanno diritto alle prestazioni solo se sono state annunciate per iscritto alla Fondazione dall'assicurato o dal beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità. La Fondazione deve ricevere questa notifica quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita. Gli aventi diritto di cui alla lett. b) devono inoltrare alla Fondazione una domanda scritta entro tre mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, allegando le relative prove.

(4) L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può modificare in qualsiasi momento i gruppi di beneficiari indicati al cpv. 3, attraverso una notifica scritta alla Fondazione, nel modo seguente:

- a) se esistono persone di cui al cpv. 3 lett. b), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a) e b);
- b) se non esistono persone di cui al cpv. 3 lett. b), si possono riunire i beneficiari di cui al cpv. 3 lett. a) e c).

La notifica deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita.

(5) L'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può definire a piacimento i diritti dei beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 3 e 4) attraverso una notifica scritta alla Fondazione. In mancanza di una tale notifica, il capitale di decesso viene ripartito in parti uguali tra i beneficiari dello stesso gruppo. La notifica deve pervenire alla Fondazione quando l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è ancora in vita.

(6) In mancanza delle persone di cui al cpv. 3, il capitale di decesso spetta alla Fondazione.

VI. Prestazioni in caso d'uscita

Art. 19

Prolungamento della copertura

(1) Il rapporto di previdenza cessa con lo scioglimento del rapporto di lavoro, a meno che non insorga un diritto a prestazioni di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità. Il rapporto di previdenza cessa, anche se il rapporto di lavoro continua a sussistere, quando il salario annuo determinante scende probabilmente in modo duraturo sotto l'importo minimo previsto dal piano di previdenza, senza che siano esigibili prestazioni di decesso o invalidità. Rimane riservato il prolungamento della copertura di cui al cpv. 4.

(2) Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il 58° anno di età compiuto ma prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e l'assicurato inizia un'attività dipendente o indipendente oppure è annunciato come disoccupato, può chiedere una prestazione d'uscita al posto delle prestazioni di vecchiaia.

(3) La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla Fondazione. Da questo momento, la prestazione d'uscita frutta l'interesse minimo stabilito dalla LPP. Se la Fondazione non versa la prestazione d'uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto tutti i dati necessari, a partire da questo termine si applica il tasso di mora stabilito dal Consiglio federale.

(4) L'assicurato rimane assicurato contro l'invalidità e il decesso per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, ma non oltre l'entrata in un nuovo istituto di previdenza.

(5) Se la Fondazione deve versare prestazioni per superstiti o invalidità, dopo aver versato la prestazione d'uscita, quest'ultima le deve essere rimborsata nella misura necessaria al versamento delle prestazioni per superstiti o invalidità. In mancanza di rimborso, le prestazioni per superstiti e invalidità vengono ridotte.

Art. 20

Importo della prestazione d'uscita

(1) La prestazione d'uscita corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile.

(2) Nel calcolo della prestazione d'uscita viene rispettato l'importo minimo previsto dall'art. 17 LFLP. I contributi di rischio, per costi amministrativi e risanamento ai sensi dell'art. 7 non vengono considerati ai fini del calcolo dell'importo minimo.

- (3) Per la durata della copertura insufficiente e se il tasso d'interesse corrisposto sull'aver di vecchiaia è inferiore al tasso minimo LPP, anche il contributo minimo a norma dell'art. 17 LFLP viene calcolato con lo stesso tasso d'interesse dell'aver di vecchiaia.

Art. 21

Impiego della prestazione d'uscita

- (1) Se l'assicurato entra in un altro istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
- (2) Gli assicurati che non entrano in un altro istituto di previdenza devono comunicare alla Fondazione se la prestazione d'uscita debba essere trasferita su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio. In mancanza di una tale notifica, la prestazione d'uscita, con i rispettivi interessi, viene versata all'istituto collettore non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'uscita.
- (3) L'assicurato può chiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se
- lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (rimane riservato il cpv. 4),
 - inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
 - la prestazione di libero passaggio è inferiore al suo contributo annuo.
- Il versamento in contanti ad assicurati coniugati o partner in unione domestica registrata è ammesso solo con il consenso scritto del coniuge o dell'altro partner. La Fondazione può chiedere la legalizzazione della firma. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni risultanti non vengono versate in contanti ma trasferite su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio.
- (4) Un assicurato che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non può chiedere il versamento in contanti dell'aver di vecchiaia LPP se, a norma delle disposizioni legali di uno stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia, rimane assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità.

VII. Finanziamento della proprietà d'abitazione e divorzio

Art. 22

Proprietà d'abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pegno

- (1) Fino a tre anni prima dell'età di pensionamento, l'assicurato attivo può chiedere un importo per la proprietà di

un'abitazione a uso proprio o per l'ammortamento di prestiti ipotecari gravanti su tale abitazione. Allo stesso scopo può anche costituire in pegno questo importo o il suo diritto alla prestazione di previdenza.

- (2) Fino al 50° anno d'età, l'assicurato può prelevare o costituire in pegno un importo corrispondente all'ammontare della sua prestazione d'uscita. L'assicurato che ha superato il 50° anno d'età può prelevare al massimo l'importo più elevato tra i seguenti:
- prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, sommata con eventuali rimborsi effettuati dopo i 50 anni e ridotta dell'importo che è stato impiegato dopo i 50 anni per prelievi anticipati o realizzazione di pegni per la proprietà d'abitazione;
 - la metà della differenza tra la prestazione d'uscita al momento del prelievo e la prestazione d'uscita già impiegata in quel momento per la proprietà d'abitazione.
- Se negli ultimi tre anni prima del prelievo sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni risultanti non possono essere oggetto di un prelievo anticipato.
- (3) Un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni e deve ammontare almeno a CHF 20 000. Questo importo minimo non vale per l'acquisto di quote di cooperative di costruzione e partecipazioni simili. I prelievi anticipati sono immediatamente imponibili e, a norma della LPP, comportano un'iscrizione nel registro fondiario. I relativi costi sono a carico dell'assicurato.
- (4) Mediante domanda scritta, l'assicurato può chiedere informazioni sull'importo di cui può disporre per la proprietà d'abitazione e sulla riduzione delle prestazioni di vecchiaia che deriva da un tale prelievo.
- (5) Se un assicurato si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve esibire i contratti d'acquisto o costruzione dell'abitazione o i documenti sull'ammortamento dei prestiti ipotecari, il regolamento risp. il contratto di locazione o prestito per l'acquisto di quote di partecipazione a una ditta di costruzione di utilità pubblica e i relativi documenti per partecipazioni simili. Per gli assicurati coniugati o i partner in unione domestica registrata è richiesto anche il consenso scritto del coniuge o dell'altro partner. La Fondazione può chiedere la legalizzazione della firma.
- (6) Il pagamento dei prelievi anticipati avviene di norma quattro settimane dopo l'inoltro di tutti i documenti necessari. Può essere differito fino a sei mesi e concesso conformemente all'ordine di priorità seguente e nell'ordine in cui sono arrivate le richieste:
- per la costruzione o l'acquisto di un'abitazione;
 - per la partecipazione alla proprietà di abitazioni (p.e. quote di una cooperativa edilizia o azioni di una società anonima di inquilini);
 - per l'ammortamento obbligatorio di ipoteche esistenti;

d) per l'ammortamento facoltativo di ipoteche esistenti. In periodi di copertura insufficiente, il pagamento del prelievo anticipato può essere limitato nel tempo o nell'importo oppure rifiutato del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.

(7) In caso di prelievo anticipato, l'aver di vecchiaia viene ridotto dell'importo del prelievo.

(8) L'importo deve essere rimborsato qualora:

- a) la proprietà dell'abitazione sia alienata,
- b) diritti economicamente equivalenti a un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione oppure
- c) nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento la totalità o una parte del prelievo anticipato (minimo CHF 20 000). Il rimborso può avvenire:

- a) fino a tre anni prima dell'età di pensionamento,
- b) all'insorgere di un altro caso di previdenza, oppure
- c) per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

L'assicurato può chiedere entro tre anni all'ufficio di tassazione competente il rimborso delle imposte pagate.

(9) La Fondazione può richiedere un'indennità per il disbrigo delle formalità legate al prelievo anticipato.

Art. 23

Divorzio

In caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata, una parte dell'aver di vecchiaia viene trasferita, come stabilito dal giudice, all'istituto di previdenza del coniuge divorziato o del partner; ciò comporta una riduzione dell'aver di vecchiaia pari all'importo trasferito. L'assicurato può effettuare un acquisto corrispondente all'aver di vecchiaia trasferito.

Art. 24

Riduzione delle prestazioni

I versamenti per proprietà d'abitazione o divorzio vengono prelevati in primo luogo dal conto di risparmio complementare (art. 10), secondariamente dall'aver di vecchiaia della previdenza di base (art. 8) e in terzo luogo da eventuali piani complementari. Con i rimborsi vengono compensati in primo luogo eventuali versamenti dai piani complementari. Altrimenti i rimborsi vengono accreditati, come le prestazioni d'entrata, all'aver di vecchiaia secondo l'art. 8.

VIII. Ulteriori disposizioni

Art. 25

Scadenze e disposizioni sul pagamento

(1) Il diritto a una prestazione regolamentare inizia quando sono soddisfatte tutte le premesse conformemente al

regolamento di previdenza. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia e per superstiti inizia il primo giorno del mese che segue il pensionamento risp. il decesso dell'assicurato. Una rendita d'invalidità viene corrisposta quando è disponibile la decisione giuridicamente valida dell'Al. L'inizio e la durata della rendita si basano sulla decisione dell'Al.

(2) Le prestazioni della Fondazione sono esigibili come segue:

- a) le rendite mensilmente, sempre alla fine del mese. Se il diritto a una rendita cessa nel corso di un mese, la rendita viene pagata per tutto il mese;
- b) i versamenti in capitale entro 30 giorni dalla scadenza;

(3) La Fondazione può chiedere una prova del diritto; se la prova non viene adottata, la Fondazione può differire o rifiutare il pagamento delle prestazioni.

(4) Se l'indirizzo di pagamento e il domicilio dell'assicurato si trovano in uno stato dell'UE o dell'AELS, la Fondazione effettua il pagamento all'indirizzo che le è stato comunicato dagli aventi diritto. Negli altri casi l'avente diritto deve comunicare un indirizzo di pagamento in Svizzera o riscuotere il pagamento presso la sede della Fondazione.

(5) La Fondazione può sostituire la rendita dovuta con una liquidazione unica in capitale se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 5%, la rendita per coniugi o conviventi al 3%, la rendita per orfani a meno dell'1% della rendita massima di vecchiaia AVS. La liquidazione in capitale viene calcolata secondo metodi attuariali. Con il versamento si estinguono tutti gli ulteriori diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della Fondazione.

(6) Se è accertato che le prestazioni della Fondazione sono state ricevute indebitamente, la Fondazione può chiederne l'immediato rimborso. Se il rimborso non è possibile, le prestazioni vengono ridotte dell'importo dovuto, calcolato secondo metodi attuariali.

Art. 26

Conteggio di prestazioni di terzi, riduzioni delle prestazioni

(1) Qualora, in caso di decesso o invalidità di un assicurato, le prestazioni della Fondazione sommate ad altri redditi computabili a favore dell'assicurato e dei suoi figli dovessero generare una rendita corrispondente a più del 100% dell'ultimo salario annuo intero, inclusi gli assegni per i figli, risp. una rendita per superstiti corrispondente a oltre l'80%, le rendite corrisposte dalla Fondazione devono essere ridotte in misura tale da non superare il suddetto limite. Le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte nello stesso modo finché vengono concesse le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.

(2) Per redditi computabili s'intendono le prestazioni della stessa natura e scopo, che vengono corrisposte alla persona avente diritto in virtù dell'evento che ha prodotto il danno, per esempio:

- a) prestazioni dell'AVS/AI (e/o di assicurazioni sociali svizzere ed estere) ad eccezione degli assegni per grandi invalidi;
 - b) prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c) prestazioni di altre assicurazioni, ai cui premi ha contribuito almeno per metà l'impresa;
 - d) prestazioni di istituti di previdenza e libero passaggio.
- Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che viene ancora ottenuto o che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto. Nella determinazione del reddito da attività lucrativa ragionevolmente ottenibile ci si basa essenzialmente sul reddito d'invalido definito nella decisione dell'AI. Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sono considerati redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri. Gli assegni per grandi invalidi, le indennità per menomazione dell'integrità e prestazioni analoghe non sono inclusi nel calcolo. Le prestazioni uniche in capitale vengono convertite in rendite secondo i metodi attuariali e le basi tecniche della Fondazione.
- (3) In ogni caso vengono concesse come minimo le prestazioni previste dalla LPP e dalle sue regole di conteggio.
 - (4) Se l'AVS/AI, l'assicurazione militare o l'assicurazione contro gli infortuni riduce, rifiuta o revoca una prestazione perché l'avente diritto ha causato per propria colpa la morte o l'invalidità dell'assicurato oppure si oppone a una misura di integrazione dell'AI, anche la Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. La Fondazione non è tenuta a compensare le rendite ridotte o rifiutate dall'assicurazione militare o contro gli infortuni.
 - (5) La Fondazione può esigere dal richiedente di una prestazione per superstiti o d'invalidità, di cederle le pretese di responsabilità civile che gli spettano nei confronti di terzi per il danno subito, fino a concorrenza dell'ammontare dell'obbligo di prestazione.
 - (6) Se l'assunzione della rendita è contestata da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare oppure da parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una prestazione anticipata dalla Fondazione. Se al momento della nascita del diritto a prestazioni per superstiti e invalidità non è chiaro quale istituto di previdenza abbia l'obbligo di erogare le prestazioni, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una prestazione anticipata dall'ultima cassa pensione presso la quale era assicurato. La Fondazione eroga le prestazioni nell'ambito del minimo legale LPP.
 - (7) Se il caso viene assunto da un altro assicuratore o da un altro istituto di previdenza, questi deve rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

Art. 27

Congedo non retribuito / interruzione stagionale

- (1) Durante un congedo non retribuito, la previdenza è mantenuta invariata se i contributi di risparmio e di rischio dell'assicurato e dell'impresa continuano a essere versati interamente per la durata del congedo.
- (2) I contributi vengono messi in conto all'impresa mensilmente con la normale fatturazione dei contributi. L'impresa è responsabile dell'incasso dei contributi presso l'assicurato. Se i contributi sono assunti interamente o in parte dall'assicurato, l'impresa può chiederne all'assicurato il pagamento in unica soluzione all'inizio del congedo non retribuito.
- (3) Se la previdenza non viene mantenuta la protezione assicurativa è mantenuta solo durante il primo mese del congedo. Qualora subentri un evento assicurato dopo lo scadere di questo mese, ma prima che venga ripreso il lavoro, vi è diritto alla prestazione d'uscita calcolata fino all'inizio del congedo e maggiorata degli interessi maturati nel periodo intercorso. In caso di decesso si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 18.
- (4) Il congedo non retribuito non può durare più di un anno. Se l'assicurato allo scadere di un anno non riprende il lavoro presso l'impresa, la previdenza cessa e viene versata una prestazione d'uscita. L'impiego della prestazione d'uscita è disciplinato dall'art. 21.
- (5) Se la persona al termine del congedo soddisfa le condizioni per l'ammissione nella Fondazione ai sensi dell'art. 4, la previdenza continua normalmente.
- (6) I lavoratori stagionali che durante la stagione sono occupati regolarmente presso la stessa impresa possono lasciare l'aver di vecchiaia presso la Fondazione durante l'interruzione stagionale, al massimo però per due anni, senza versare contributi. L'aver di vecchiaia frutta interessi. Durante l'interruzione stagionale i rischi d'invalidità e decesso non sono coperti.

Art. 28

Esecuzione forzata, costituzione in pegno e cessione, conteggio, rimborso

- (1) Le prestazioni della Fondazione sono esonerate, nei limiti previsti dalla legge, dall'esecuzione forzata. Il diritto alle prestazioni della Fondazione, dietro riserva dell'art. 22, non può essere ceduto né costituito in pegno prima della sua scadenza. Eventuali accordi contrari sono nulli.
- (2) I crediti ceduti dall'impresa alla Fondazione nei confronti di un assicurato o beneficiario di rendita non possono essere conguagliati con le prestazioni della Fondazione. Fanno eccezione i contributi dovuti dall'assicurato.
- (3) Le prestazioni ricevute indebitamente dalla Fondazione devono essere rimborsate e vengono conguagliate con futuri diritti alle prestazioni nei confronti della Fondazione.

Art. 29

Adeguamenti delle rendite

Le rendite vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della Fondazione; il Consiglio di fondazione decide ogni anno se e in quale misura ciò è possibile. Il Consiglio di fondazione motiva la sua decisione nel rapporto di gestione.

Art. 30

Impiego dei fondi liberi

Il Consiglio di fondazione decide, nell'ambito delle sue possibilità finanziarie, sull'impiego dei fondi liberi della Fondazione. Sussistono dei fondi liberi quando la riserva di oscillazione del valore raggiunge o supera il livello target.

Art. 31

Entrate e uscite collettive

- (1) Gli acquisti e i versamenti collettivi sono effettuati attraverso un riscatto degli accantonamenti, delle riserve di oscillazione del valore e dei fondi liberi, e sono disciplinati in un regolamento sugli acquisti e i versamenti collettivi emanato dal Consiglio di fondazione.
- (2) Le premesse e le procedure per la liquidazione parziale sono disciplinate in un regolamento sulla liquidazione parziale emanato dal Consiglio di fondazione.

IX. Organizzazione

Art. 32

Consiglio di fondazione

- (1) Il Consiglio di fondazione è composto da quattro o più membri; i lavoratori e le imprese vi sono rappresentati con un ugual numero di membri. I membri del Consiglio di fondazione devono avere un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata.
- (2) Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Se il presidente è un rappresentante dei datori di lavoro, il vicepresidente è un rappresentante dei lavoratori e viceversa.
- (3) Il mandato è di 3 anni; è ammessa la rielezione. Se il rapporto di lavoro tra un consigliere e l'impresa viene sciolto, termina contemporaneamente anche il suo mandato in seno al Consiglio di fondazione. I consiglieri nominati durante un mandato, subentrano nel mandato del loro predecessore. I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro sono nominati dalle imprese affiliate in base al regolamento sull'elezione dei membri del Consiglio di fondazione.
- (4) Il Consiglio di fondazione viene convocato a seconda del bisogno. È capace di deliberare quando è presente almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori da un lato e dei datori di lavoro dall'altro. Decide con la maggioranza

semplice dei membri presenti. In caso di parità di voto, il punto in questione viene trattato in una nuova seduta. Se anche in questa occasione vi è parità di voto, la questione viene sottoposta per decisione definitiva a un arbitro imparziale. Sono ammesse le decisioni per via circolare. Tali decisioni richiedono l'approvazione di tutti i membri.

- (5) I membri del Consiglio di fondazione e tutte le persone incaricate della gestione della Fondazione sottostanno, conformemente all'art. 86 LPP, al segreto professionale riguardo alla situazione personale e finanziaria degli assicurati e delle imprese, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività. Quest'obbligo di segreto professionale sussiste anche dopo la cessazione dell'attività presso la Fondazione o l'impresa.

Art. 33

Compiti del Consiglio di fondazione

- (1) Il Consiglio di fondazione gestisce la Fondazione e delibera su tutte le questioni nell'ambito delle competenze che gli sono attribuite dalla legge, dalle disposizioni dell'atto di fondazione e dal presente regolamento di previdenza. Il Consiglio di fondazione prende tutte le decisioni necessarie al raggiungimento dello scopo della Fondazione ed emana le relative disposizioni di esecuzione. Può delegare singoli compiti e competenze a dei comitati ed emana i necessari regolamenti.
- (2) Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno e nomina le persone che rappresentano la Fondazione in modo giuridicamente vincolante. Queste persone non devono essere necessariamente membri del Consiglio di fondazione.
- (3) Su riserva delle disposizioni di legge e dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione è autorizzato a trasferire la gestione o parte di essa a una o più persone membri del Consiglio di fondazione o terzi. A questo scopo il Consiglio di fondazione emana un regolamento di organizzazione e disciplina i relativi rapporti contrattuali.
- (4) Al Consiglio di fondazione sono affidate in particolare le seguenti competenze:
 - stabilire il profilo dell'impresa e la strategia di base;
 - stabilire l'organizzazione;
 - emanare e modificare i regolamenti (come il regolamento di previdenza, il regolamento sull'elezione, l'organizzazione e gli investimenti, il regolamento sulla costituzione e lo scioglimento degli accantonamenti e delle riserve, il regolamento sulla liquidazione parziale, il regolamento sugli acquisti e i versamenti collettivi);
 - stabilire gli obiettivi e i principi in materia di investimenti patrimoniali, disciplinarne l'esecuzione e il controllo (strategia d'investimento, politica d'investimento, direttive d'investimento);

- stilare le regole per l'esercizio dei diritti degli azionisti;
- stabilire il sistema di finanziamento;
- stabilire gli obiettivi di prestazione e i piani di previdenza nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- stabilire i principi attuariali, incluso l'ammontare del tasso tecnico, dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale;
- verificare periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra gli investimenti patrimoniali e gli impegni;
- decidere sulla copertura totale o parziale della Fondazione e su un eventuale riassicuratore;
- stabilire le premesse per il riscatto di prestazioni;
- decidere sulle misure di risanamento;
- determinare la cerchia degli assicurati e garantirne l'informazione;
- stabilire i principi e le modalità in materia di contabilità e rendiconto, controllo finanziario, risk management e pianificazione finanziaria, nella misura in cui ciò è necessario alla gestione della Fondazione;
- nominare e revocare il presidente e i membri della Direzione;
- esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, segnatamente in merito al rispetto delle leggi, dell'atto di fondazione, dei regolamenti e delle direttive;
- deliberare sull'ammissione e l'espulsione di imprese;
- stilare e approvare il conto annuale e il rapporto di gestione;
- decidere sull'impiego dei fondi liberi;
- approvare il budget annuo;
- nominare e revocare l'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale;
- incaricare un esperto di verificare e periziare le basi tecnico-assicurative ogni cinque-dieci anni (superperizia);
- assicurare la formazione e il perfezionamento dei consiglieri;
- analizzare la ponderazione degli investimenti al netto delle spese di amministrazione e decidere sul loro mantenimento.

Art. 34

Contabilità, investimenti patrimoniali

- (1) L'esercizio corrisponde all'anno civile. I conti della Fondazione vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.
- (2) Il conto annuale e il rapporto annuale devono essere stilati entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.
- (3) Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo principi riconosciuti, in particolare nel rispetto delle norme di legge in materia di investimenti, allo scopo di ottenere, accanto alla sicurezza dell'investimento, anche un rendimento adeguato e tenendo conto delle esigenze di liquidità della Fondazione.

Art. 35

Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

- (1) L'ufficio di revisione deve verificare ogni anno la gestione, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione e presentare al Consiglio di fondazione un rapporto scritto su tale attività.
- (2) Il perito in materia di previdenza professionale elabora periodicamente un rapporto tecnico-assicurativo (incl. bilancio tecnico-assicurativo).

Art. 36

Informazione degli assicurati

- (1) Ogni assicurato riceve periodicamente un certificato in cui sono riportate le prestazioni presumibili e la prestazione d'uscita.
- (2) Le comunicazioni della Fondazione agli assicurati avvengono per lettera o circolare indirizzata alle imprese e destinata alle imprese stesse e ai loro assicurati, oppure per via elettronica (e-mail, pubblicazione in Internet).
- (3) Il rapporto di gestione e il conto annuale nonché le modifiche del regolamento vengono portati a conoscenza degli assicurati in forma adeguata.
- (4) Gli accertamenti sul trattamento fiscale delle prestazioni, dei contributi e degli acquisti incombono all'assicurato risp. all'impresa.

X. Misure di risanamento

Art. 37

Copertura insufficiente, misure di risanamento

- (1) In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale stabilisce le misure adeguate per sanare la copertura insufficiente. Se necessario può decidere in particolare di adeguare ai fondi disponibili gli interessi corrisposti sull'aver di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni che superano quelle previste dalla LPP.
- (2) Se altre misure non producono i risultati desiderati, la Fondazione può riscuotere, per il periodo della copertura insufficiente, dei contributi di risanamento da assicurati, imprese e beneficiari di rendite, per sanare la copertura insufficiente. Il contributo delle imprese deve essere almeno uguale alla somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei beneficiari di rendite può essere riscosso solo sulla parte della rendita corrente, che deriva da aumenti non richiesti dalla legge o dal regolamento, concessi negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura. Il contributo di risanamento non può essere riscosso sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria contro la vecchiaia,

il decesso e l'invalidità. Rimane garantito l'importo della rendita valido al momento della nascita del diritto. Il contributo dei beneficiari di rendite viene conguagliato con le rendite correnti.

- (3) Se le misure di cui ai cpv. 1 e 2 non si rivelano sufficienti, la Fondazione può applicare un tasso d'interesse inferiore al tasso minimo previsto dalla LPP per la durata della copertura insufficiente, al massimo però per cinque anni. L'interesse applicato non può essere inferiore di oltre 0,5 punti percentuali al tasso d'interesse minimo.
- (4) La Fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, le imprese, gli assicurati e i beneficiari di rendite sulla copertura insufficiente e le misure adottate.

XI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

Lacune nel regolamento, disposizioni di esecuzione, testo determinante

- (1) Sulle questioni che non sono espressamente o sufficientemente disciplinate dal presente regolamento di previdenza, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una regolamentazione che corrisponde allo scopo della Fondazione.
- (2) Il Consiglio di fondazione può emanare delle direttive amministrative che contengono delle precisazioni su singoli articoli e garantiscono un'esecuzione uniforme del regolamento di previdenza.
- (3) Il presente regolamento di previdenza è disponibile in lingua italiana, francese e tedesca. Per l'interpretazione fa fede il testo tedesco.

Art. 39

Casi gravi

In casi particolari e dietro richiesta motivata, il Consiglio di fondazione può derogare alle disposizioni del presente regolamento di previdenza, quando l'applicazione dello stesso comporterebbe gravi conseguenze per l'interessato o gli interessati e se la deroga corrisponde allo scopo della Fondazione.

Art. 40

Controversie

Le controversie tra un assicurato o un avente diritto e la Fondazione in merito all'interpretazione o l'applicazione del regolamento di previdenza vengono sottoposte in prima istanza al Consiglio di fondazione per una composizione amichevole. Se non viene raggiunta una composizione amichevole, la controversia viene sottoposta al tribunale competente a norma della LPP. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio del convenuto oppure la sede dell'impresa presso la quale è stato assunto l'assicurato.

Art. 41

Disposizioni transitorie

Il versamento concesso nell'ambito della riduzione dell'aliquota di conversione al 1° luglio 2011 viene accreditato al conto di vecchiaia dell'assicurato in 36 rate mensili; la prima rata il 31 luglio 2011, l'ultima il 30 giugno 2014. L'interesse è calcolato dal 1° luglio 2011 sull'intero versamento. Se un assicurato esce dalla Fondazione, senza che si verifichi un evento assicurato, perde il diritto alle rate non ancora accreditate. In caso di pensionamento, invalidità o decesso, le rate mancanti vengono accreditate in un'unica soluzione. In caso di pensionamento parziale o invalidità parziale, l'accredito avviene in proporzione al grado di pensionamento o invalidità.

Art. 42

Entrata in vigore, modifiche del regolamento

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituisce il regolamento precedente del 6 dicembre 2010.
- (2) Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti già acquisiti.

Zurigo, 6 dicembre 2011

PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia

Il Presidente:
Rolf Bösch

Il Vicepresidente:
Peter Oser

PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia

Freigutstrasse 16

8027 Zurigo

Telefono 044 287 92 88

Fax 044 287 92 89

Internet: www.pke.ch

E-mail: stift@pke.ch

